

Regolamento

sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Contenuto indice

| | | |
|---------|--|---|
| Art. 1 | Campo di applicazione e oggetto | 3 |
| Art. 2 | Autodisciplina equivalente | 3 |
| Art. 3 | Definizioni | 3 |
| Art. 4 | Definizione di società di sede | 3 |
| Art. 5 | Relazioni d'affari proibite | 4 |
| Art. 6 | Avvio della relazione d'affari e esecuzione delle transazioni | 4 |
| Art. 7 | Informazioni richieste | 4 |
| Art. 8 | Persone fisiche e titolari di ditte individuali | 4 |
| Art. 9 | Persone giuridiche e società di persone | 5 |
| Art. 10 | Rappresentante di una persona giuridica | 5 |
| Art. 11 | Forma e conservazione dei documenti | 5 |
| Art. 12 | Attestazione di autenticità | 5 |
| Art. 13 | Rinuncia all'attestazione di autenticità e assenza del documento d'identità | 6 |
| Art. 14 | Operazione di cassa | 6 |
| Art. 15 | Indicazioni sul contraente ordinante negli ordini di bonifico | 6 |
| Art. 16 | Persone giuridiche quotate in borsa | 6 |
| Art. 17 | Ulteriori relazioni d'affari | 6 |
| Art. 18 | Insuccesso dell'identificazione del contraente | 7 |
| Art. 19 | Principio | 7 |
| Art. 20 | Società di sede | 7 |
| Art. 21 | Operazioni di cassa | 7 |
| Art. 22 | Informazioni necessarie | 7 |
| Art. 23 | Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali organizzate | 8 |
| Art. 24 | Contraente quale intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale | 8 |
| Art. 25 | Se il contraente è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione | 8 |
| Art. 26 | Insuccesso dell'accertamento dell'avente diritto economico | 8 |

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 27 | Rinnovo | 9 |
| Art. 28 | Raccolta d'informazioni | 9 |
| Art. 29 | Obbligo speciale di chiarimento | 9 |
| Art. 30 | Relazione d'affari che comportano un rischio accresciuto | 9 |
| Art. 31 | Transazioni che comportano un rischio accresciuto | 10 |
| Art. 32 | Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni | 10 |
| Art. 33 | Contenuto dei chiarimenti | 10 |
| Art. 34 | Procedura | 11 |
| Art. 35 | Mantenimento delle relazioni d'affari dubbiose | 11 |
| Art. 36 | Ricorso a terzi | 11 |
| Art. 37 | Identificazione del contraente e accertamento dell'avente diritto economico nell'ambito di un gruppo | 11 |
| Art. 38 | Modalità | 11 |
| Art. 39 | Allestimento ed organizzazione della documentazione | 12 |
| Art. 40 | Conservazione dei documenti | 12 |
| Art. 41 | Integrità e formazione | 12 |
| Art. 42 | Direttive interne | 13 |
| Art. 43 | Servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo | 13 |
| Art. 44 | Controlli interni | 13 |
| Art. 45 | Ricorso a terzi | 14 |
| Art. 46 | Interruzione della relazione d'affari | 14 |
| Art. 47 | Divieto d'interrompere la relazione d'affari | 14 |
| Art. 48 | Gestione del patrimonio | 14 |
| Art. 49 | Comportamento in assenza di una decisione da parte delle autorità | 14 |
| Art. 50 | Diritto di comunicazione | 14 |
| Art. 51 | Restituzione dei valori patrimoniali | 15 |
| Art. 52 | Blocco dei valori patrimoniali da parte di terzi | 15 |
| Art. 53 | Disposizioni transitorie | 15 |

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione e oggetto

Il presente Regolamento si applica ai gestori patrimoniali affiliati all'Organismo di Autodisciplina (OAD) dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG).

Esso definisce, nell'ambito della loro attività di intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD, gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in particolare quelli menzionati al capitolo 2 della LRD.

Art. 2

Autodisciplina equivalente¹

Il presente Codice deontologico è riconosciuto dall'autorità di vigilanza competente come autoregolamentazione equivalente ai sensi de l'art. 14 cpv. 2 ORD FINMA 1.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a. *operazione di cassa*: ogni operazione in contanti (segnatamente il cambio e la vendita di assegni di viaggio), la sottoscrizione di titoli al portatore, nonché la compera e la vendita di metalli preziosi, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari durevole;
- b. *relazioni d'affari durevoli*: relazioni d'affari che non si esauriscono nell'esecuzione di attività assoggettate uniche. La gestione patrimoniale rappresenta una relazione d'affari durevole;
- c. *gruppo*: società che, attraverso la detenzione della maggioranza dei voti o in altra guisa, riunisce sotto una direzione unica due o più società e allestisce un conto di gruppo;
- d. *persone politicamente esposte*:
 1. le persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero quali: capi di Sta-

to e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale;

2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate alle suddette persone per motivi famigliari, personali o d'affari.
- e. *trasferimento di denaro e di valori*: il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l'accettazione di contanti, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in contanti o in altra forma attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

Art. 4

Definizione di società di sede

Sono considerate società di sede, fatti salvi i cpv. 2 e 3, tutte le persone giuridiche svizzere o estere, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e tutte le formazioni analoghe che non esercitano un'attività commerciale, di fabbricazione, o altre attività gestite secondo criteri commerciali.

Le persone giuridiche e le società che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo (o simili), non sono considerate società di sede nella misura in cui esse perseguono unicamente detti obbiettivi statutari.

Non sono considerate società di sede le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le fiduciarie che detengono la maggioranza di una o più società le quali a loro volta esercitano un'attività commerciale, di fabbricazione, oppure altre attività produttive gestite secondo criteri commerciali, e il cui scopo non consiste prevalentemente nell'amministrazione di patrimoni di terzi. Questa disposizione è applicabile per analogia alle società che detengono e amministrano immobili.

Sono considerati indizi per l'esistenza di una società di sede:

- a. l'assenza di uffici propri (indirizzo presso terzi, sede presso un avvocato, una società fiduciaria, una banca ecc.) oppure

¹ Disposizione in corso d'approvazione par la FINMA.

b. l'assenza di personale proprio impiegato.

Qualora, il gestore di patrimoni non classifichi il contraente come società di sede nonostante la presenza di uno o di entrambi gli indizi di cui al cpv. 4, è necessario mettere agli atti i motivi per tale decisione.

Art. 5

Relazioni d'affari proibite

Il gestore di patrimoni non può intrattenere relazioni d'affari sottoposte alla LRD con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittizie), ad eccezione delle banche che fanno parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una vigilanza consolidata adeguata.

Il gestore di patrimoni non può intrattenere relazioni d'affari sottoposte alla LRD con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanzino il terrorismo o costituiscano un'organizzazione criminale, oppure che sono membri o sostengono una siffatta organizzazione.

Art. 6

Avvio della relazione d'affari e esecuzione delle transazioni

Una relazione d'affari è considerata avviata al momento della conclusione del contratto.

Di regola, prima di effettuare transazioni nell'ambito di una relazione d'affari, bisogna essere in possesso di tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione del contraente e per l'accertamento dell'avente diritto economico.

Qualora manchino alcune indicazioni relative all'identificazione del contraente o all'accertamento dell'avente diritto economico, la gestione patrimoniale è eccezionalmente autorizzata, a condizione che il gestore di patrimoni, attraverso un opportuno sistema di controllo, reperisca i dati mancanti il prima possibile, ma al più tardi entro 90 giorni. Trascorso questo periodo, il gestore di patrimoni interrompe la relazione conformemente al capitolo 4.

Capitolo 2 Obblighi di diligenza

(art. 3 – 8 LRD)

Sezione 1

Identificazione del contraente

Art. 7

Informazioni richieste

Al momento dell'avvio di una relazione d'affari, il gestore di patrimoni deve richiedere al contraente le seguenti informazioni :

- a. per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali:
 1. il cognome e il nome;
 2. la data di nascita;
 3. l'indirizzo del domicilio;
 4. la cittadinanza.
- b. per le persone giuridiche e le società di persone:
 1. la ditta;
 2. l'indirizzo della sede.

Se il contraente proviene da un paese nel quale non sono utilizzate le date di nascita o gli indirizzi del domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota agli atti.

Art. 8

Persone fisiche e titolari di ditte individuali

Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una persona fisica o con il titolare di una ditta individuale, il gestore di patrimoni identifica il contraente esaminando un documento d'identificazione di quest'ultimo.

Se la relazione d'affari è avviata senza che i due contraenti si siano incontrati, il gestore di patrimoni verifica inoltre l'indirizzo del domicilio attraverso uno scambio di corrispondenza o con ogni altro mezzo pertinente.

Sono ammessi tutti documenti d'identificazione rilasciati da un'autorità svizzera o estera e provvisti di fotografia.

All'avvio di una relazione d'affari con un minore rappresentato da una persona maggiorenne, va

accertata l'identità della persona maggiorenne al posto di quella del minore.

Art. 9

Persone giuridiche e società di persone

Al momento dell'avvio di una relazione d'affari con una persona giuridica o con una società di persone, il gestore di patrimoni identifica il contraente sulla scorta di uno dei seguenti documenti:

- a. un estratto del registro di commercio rilasciato dall'ufficiale del registro di commercio;
- b. un estratto scritto tratto da una banca dati gestita da un'autorità di sorveglianza o dalle autorità del registro di commercio;
- c. un estratto scritto tratto da liste e banche dati affidabili e amministrate privatamente.

L'identità delle persone giuridiche e delle società di persone non iscritte a registro di commercio è accertata sulla base di uno dei seguenti documenti:

- a. gli statuti, l'atto costitutivo o il contratto di costituzione, un attestato dell'ufficio di revisione, un'autorizzazione ufficiale di esercitare l'attività oppure un documento equivalente;
- b. un estratto scritto tratto da una banca dati gestita da un'autorità di sorveglianza;
- c. un estratto scritto tratto da liste e banche dati affidabili e amministrate privatamente.

Al momento dell'identificazione, l'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'organo di revisione e l'estratto di liste o banche dati non devono risalire a più di 12 mesi e devono riflettere la situazione attuale.

Il gestore di patrimoni provvede lui stesso ad ottenere l'estratto menzionato al cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 2 lett. b e c.

Art. 10

Rappresentante di una persona giuridica

Se il contraente è una persona giuridica, il gestore di patrimoni verifica l'identità delle persone fisiche che avviano la relazione d'affari in suo nome, conformemente all'art. 8.

Inoltre, egli prende conoscenza dei loro poteri di rappresentanza, sulla base di uno dei seguenti documenti:

- a. qualora il rappresentante agisca come organo o procuratore: un documento conforme all'art. 9, se esso attesta la sua qualità di organo o di procuratore;
- b. in ogni caso: un documento proveniente dal contraente e che attesti i poteri di rappresentanza conferiti al rappresentante e la loro estensione.

Se il contraente è un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3 LRD, il cui domicilio o sede si trova in Svizzera oppure un intermediario finanziario che esercita un'attività fra quelle enunciate all'art. 2 cpv. 2 o 3 LRD, il cui domicilio o sede si trova all'estero ed è assoggettato a vigilanza ed a regolamentazione equivalente in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, il gestore di patrimoni può, in alternativa alla procedura definita ai cpv. 1 e 2, farsi consegnare un registro delle firme, oppure ricorrere ad uno scambio di chiavi elettroniche o altri supporti generalmente utilizzati in quest'ambito.

Il gestore di patrimonio attesta il proprio operato in uno scritto posto nell'incarto.

Art. 11

Forma e conservazione dei documenti

Fatto salvo l'art. 13, il gestore di patrimoni si fa consegnare i documenti d'identificazione in originale o in copia autenticata.

Egli conserva nell'incarto la copia autenticata o fa una copia del documento presentatogli; sulla stessa egli attesta di avere esaminato l'originale o la copia autenticata e vi appone la firma e la data.

Art. 12

Attestazione di autenticità

L'attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione può essere rilasciata da:

- a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
- b. un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3 LRD, il cui domicilio o sede si trova in Svizzera oppure un intermediario finanziario che

esercita un'attività ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 o 3, il cui domicilio o sede si trova all'estero sempre che esso sia sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Al momento dell'identificazione, l'attestazione di autenticità non deve risalire a più di dodici mesi.

Art. 13 Rinuncia all'attestazione di autenticità e assenza del documento d'identità

Il gestore di patrimoni può rinunciare all'attestazione di autenticità nel caso di relazioni d'affari avviate per corrispondenza, se egli prevede delle misure ulteriori che permettano di verificare l'identità e l'indirizzo del contraente.

Se il contraente non dispone di documenti d'identificazione, l'identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 14 Operazione di cassa

In caso di un'operazione di cassa, il gestore di patrimoni deve identificare il contraente solamente quando una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano gli importi seguenti:

- a. CHF 5000.– per un'operazione di cambio;
- b. CHF 25000.– per tutte le altre operazioni di cassa.

Quando delle nuove operazioni ai sensi del cpv. 1 sono effettuate con lo stesso contraente, il gestore di patrimoni si assicura che l'identità della persona ordinante l'operazione coincida con quella figurante nei documenti utilizzati per l'identificazione per la prima operazione effettuata ed inserisce una nota in merito nell'incarto.

In presenza di indizi secondo i quali i valori patrimoniali provengano da un'infrazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LRD, il contraente deve essere identificato, anche se gli importi determinanti non sono raggiunti.

Art. 15 Indicazioni sul contraente ordinante negli ordini di bonifico

Per tutti gli ordini di bonifico superiori ai CHF 1500.–, il gestore di patrimoni indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo del contraente ordinante. In assenza di un numero di conto, il gestore di patrimoni deve utilizzare un numero d'identificazione unico. L'indirizzo può essere sostituito dal luogo e dalla data di nascita del contraente ordinante, dal suo numero cliente o da un numero d'identità nazionale.

Per i bonifici nazionali, il gestore di patrimoni può limitarsi all'indicazione del numero di conto o ad un numero d'identificazione unico, a condizione che sia in grado, nell'arco di tre giorni lavorativi e su richiesta dell'intermediario finanziario del beneficiario, di fornire le informazioni rimanenti.

Il gestore di patrimoni regola la procedura da rispettare in caso di ricezione di ordini di bonifico contenenti delle informazioni incomplete sul contraente ordinante ai sensi del cpv. 1. In questo caso procede secondo un approccio basato sui rischi.

Art. 16 Persone giuridiche quotate in borsa

Il gestore di patrimoni può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa.

Se vi rinuncia, il gestore di patrimoni ne indica i motivi nell'incarto.

Art. 17 Ulteriori relazioni d'affari

Non è necessario identificare nuovamente un contraente, già correttamente identificato, che apre ulteriori relazioni d'affari. Questa regola trova applicazione anche per la verifica dell'identità delle persone che avviano la relazione e per la presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure ai sensi dell'art. 10.

Art. 18

Insuccesso dell'identificazione del contraente

Qualora il contraente non possa essere identificato, il gestore di patrimoni si rifiuta di stabilire una relazione d'affari o la interrompe conformemente alle disposizioni del capitolo 4.

Sezione 2

Accertamento relativo all'avente diritto economico

(art. 4 LRD)

Art. 19

Principio

Il gestore di patrimoni deve chiedere al contraente una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico qualora il contraente non sia l'avente diritto economico o vi siano dubbi in merito, in particolare quando:

- a. una persona che, in modo manifesto, non ha legami sufficientemente stretti con il contraente è in possesso di una procura che autorizza il prelevamento di valori patrimoniali;
- b. i valori patrimoniali apportati dal contraente sono manifestamente superiori alla sua disponibilità finanziaria;
- c. dalle sue relazioni con il contraente emergono altre constatazioni insolite;
- d. la relazione d'affari è avviata senza contatti personali con il contraente.

L'avente diritto economico può essere una persona fisica o una persona giuridica.

Art. 20

Società di sede

Se il contraente è una società di sede, il gestore di patrimoni deve sempre chiedere al contraente una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico. Una società di sede non può essere l'avente diritto economico.

Se constata che una persona giuridica o società che ha come scopo la salvaguardia degli interessi dei suoi membri tramite un'azione comune o che persegue fini politici, religiosi, scientifici, artistici, bene-

fici, ricreativi o analoghi non persegue unicamente questi fini statuari, il gestore di patrimoni deve chiedere al contraente una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente diritto economico.

Art. 21

Operazioni di cassa

Il gestore di patrimoni deve richiedere al contraente una dichiarazione scritta indicante l'identità dell'avente diritto economico se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti valori soglia:

- a. CHF 5000.– per un'operazione di cambio;
- b. CHF 25000.– per le altre operazioni di cassa.

Se esiste il dubbio che il contraente è l'avente diritto economico o quando emergono degli indizi secondo i quali i valori patrimoniali provengono da un'infrazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LRD, o servono come finanziamento del terrorismo, la dichiarazione relativa all'avente diritto economico deve essere richiesta, anche se i valori soglia non sono raggiunti.

Art. 22

Informazioni necessarie

Nella dichiarazione scritta relativa all'avente diritto economico, il contraente deve indicare le informazioni seguenti:

- a. Per le persone fisiche e i titolari ditte individuali:
 1. il cognome ed il nome;
 2. la data di nascita;
 3. l'indirizzo del domicilio;
 4. la cittadinanza.
- b. Per le persone giuridiche e le società di persone:
 1. la ditta;
 2. l'indirizzo della sede.

La dichiarazione può essere firmata dal contraente o da una persona al beneficio di procura. Nel caso di persone giuridiche la dichiarazione deve essere firmata da un organo oppure da una persona al beneficio di procura.

Se l'avente diritto economico proviene da un paese nel quale non si richiedono data di nascita o indirizzo del domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota agli atti.

Art. 23

Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali organizzate

Nel caso di unioni di persone, di trust e di altre unità patrimoniali organizzate dove non vi è alcun avente diritto economico determinato, si deve esigere dal contraente, al posto dell'accertamento dell'avente diritto economico, una dichiarazione scritta che attesti questa fattispecie. La dichiarazione del contraente deve inoltre contenere le informazioni richieste all'art. 22 per le seguenti persone:

- a. il fondatore effettivo;
- b. le persone abilitate a dare istruzioni al contraente o ai suoi organi;
- c. la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che possono entrare in linea di conto quali beneficiari;
- d. i curatori, protettori, ecc.

Nel caso di strutture revocabili, la dichiarazione del contraente deve contenere le indicazioni richieste all'art. 22 sul fondatore effettivo.

Art. 24

Contraente quale intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale

Se il contraente è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge specifica oppure un istituto della previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. b LRD, non è necessario chiedere una dichiarazione relativa all'avente diritto economico.

Per intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale si intende:

- a. un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
- b. un intermediario finanziario che esercita un'attività menzionata all'art. 2 cpv. 2 LRD, avente domicilio o sede all'estero, se sottoposto ad una

vigilanza e ad una regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

In caso di abusi o di avvertimenti generali della FINMA relativamente a singoli istituti o istituti di un determinato paese, anche un contraente ai sensi del cpv. 1 deve fornire una dichiarazione relativa all'avente diritto economico.

Art. 25

Se il contraente è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione

Se il contraente è una forma d'investimento collettivo o una società di partecipazione con più di venti aventi diritto economico, il gestore di patrimoni è liberato dall'obbligo di chiedere una dichiarazione.

Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all'avente diritto economico per le forme d'investimento collettivo e le società di partecipazione quotate in borsa.

Art. 26

Insuccesso dell'accertamento dell'avente diritto economico

Se persistono dubbi in merito all'esattezza della dichiarazione del contraente ed i medesimi non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, il gestore di patrimoni rifiuta di avviare una relazione d'affari o la interrompe conformemente alle disposizioni del capitolo 4.

Sezione 3

Rinnovo dell'identificazione del contraente o dell'accertamento dell'avente diritto economico

(art. 5 LRD)

Art. 27

Rinnovo

Nel corso della relazione d'affari occorre procedere nuovamente all'identificazione del contraente o all'accertamento relativo all'avente diritto economico se sorgono dubbi in ordine:

- a. all'esattezza delle indicazioni relative all'identità del contraente;
- b. al fatto che il contraente sia identico all'avente diritto economico;
- c. all'esattezza della dichiarazione consegnata dal contraente riguardo all'avente diritto economico.

Sezione 4

Obbligo di chiarimento

Art. 28

Raccolta d'informazioni

Il gestore di patrimoni deve sistematicamente ottenere delle informazioni relative all'oggetto e allo scopo di ogni relazione d'affari.

L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio che la relazione d'affari rappresenta.

Qualora la relazione d'affari non rappresenti un rischio accresciuto ai sensi dell'art. 30, l'oggetto e lo scopo della relazione sono da ritenersi impliciti nel contratto scritto di gestione patrimoniale concluso con il contraente.

Art. 29

Obbligo speciale di chiarimento

Una relazione d'affari o una transazione è presunta inusuale, e il gestore di patrimoni deve chiarirne le circostanze economiche e lo scopo, nei i seguenti casi:

- a. una relazione d'affari comporta un rischio accresciuto ai sensi dell'art. 30;

- b. una transazione comporta un rischio accresciuto ai sensi dell'art. 31;

Il gestore di patrimoni deve inoltre procedere ad un chiarimento in presenza di sospetti ai sensi dell'art. 6 lett. b LRD.

Art. 30

Relazione d'affari che comportano un rischio accresciuto

Il gestore di patrimoni che ha più di venti relazioni d'affari durevoli stabilisce dei criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto.

In funzione delle caratteristiche proprie e segnatamente delle competenze del gestore di patrimoni, entrano in considerazione i criteri seguenti:

- a. sede o domicilio del contraente e dell'avente diritto economico oppure loro cittadinanza;
- b. tipo e luogo dell'attività commerciale del contraente e dell'avente diritto economico;
- c. assenza di un contatto personale con il contraente e con l'avente diritto economico;
- d. tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e. ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f. ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- g. paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti;
- h. nelle relazioni d'affari con intermediari finanziari con domicilio o sede all'estero: la legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo alla quale sono sottoposti.

Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio accresciuto.

Il gestore di patrimoni individua le relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto ai sensi dei cpv. 2 e 3 e le designa come tali per uso interno.

Se il gestore di patrimoni non è tenuto a stabilire dei criteri che gli permettano di individuare le relazioni d'affari a rischio accresciuto giusta il cpv. 1, egli determina le relazioni d'affari presentanti un rischio accresciuto sulla scorta dei criteri menzio-

nati al cpv. 2. In ogni caso, il gestore di patrimoni identifica come a rischio accresciuto le relazioni d'affari il cui contraente o l'avente diritto economico:

- a. è una persona politicamente esposta;
- b. ha la propria sede, il proprio domicilio, la propria attività economica in un paese o territorio non cooperativo o oggetto di sanzioni internazionali riconosciute dalla Svizzera;
- c. esercita un'attività reputata rischiosa dal Seco;
- d. è oggetto di procedimenti penali per crimini o delitti.

L'organo direttivo ai massimi livelli o almeno uno dei suoi membri prende le decisioni riguardanti l'avvio e il proseguimento di una relazione d'affari che comporta un rischio accresciuto.

Art. 31

Transazioni che comportano un rischio accresciuto

Il gestore di patrimoni che ha più di venti relazioni d'affari durevoli stabilisce dei criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio accresciuto.

Entrano in considerazione, secondo le caratteristiche proprie del gestore di patrimoni, i criteri seguenti:

- a. ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- b. divergenze considerevoli quanto al tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della relazione d'affari;
- c. divergenze considerevoli quanto al tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili.

Se il gestore di patrimoni non è tenuto a stabilire dei criteri che gli permettano di individuare le transazioni che comportano un rischio accresciuto giusta il cpv. 1, egli determina le transazioni presentanti un rischio accresciuto sulla scorta dei criteri menzionati al cpv. 2.

Sono considerate in ogni caso transazioni comportanti un rischio accresciuto:

- a. le transazioni mediante le quali vengono fisicamente depositati o prelevati, in una volta o in modo scaglionato, denaro contante, titoli al portatore o metalli preziosi per un controvalore pari o superiore a CHF 100 000.-;
- b. i trasferimenti di denaro e di valori se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l'importo di CHF 5 000.-.

Art. 32

Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni

Il gestore di patrimoni provvede a un'efficace sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni.

Egli si assicura, segnatamente nell'esecuzione di operazioni senza un contatto personale con il contraente, che i rischi legati all'utilizzo di nuove tecnologie siano, nell'ambito della gestione dei rischi, identificati, limitati e controllati in modo adeguato.

Art. 33

Contenuto dei chiarimenti

In presenza di un caso menzionato all'art. 29, il gestore di patrimoni procede senza indugio a speciali chiarimenti.

A seconda delle circostanze, occorre chiarire in particolare:

- a. la provenienza dei valori patrimoniali apportati;
- b. l'impiego dei valori patrimoniali prelevati;
- c. il retroscena economico dei versamenti in entrata;
- d. la provenienza del patrimonio del contraente e dell'avente diritto economico;
- e. l'attività professionale o commerciale svolta dal contraente e dall'avente diritto economico;
- f. la situazione finanziaria del contraente e dell'avente diritto economico;
- g. per le persone giuridiche: chi le controlla;
- h. per i trasferimenti di denaro e di valori: cognome, nome e indirizzo del destinatario.

Art. 34

Procedura

A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

- a. la raccolta di informazioni scritte od orali presso il contraente o l'avente diritto economico;
- b. le visite nei luoghi in cui il contraente e l'avente diritto economico svolgono la loro attività;
- c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili;
- d. ragguagli presso terzi.

Il gestore di patrimoni esamina la plausibilità dei risultati dei chiarimenti e li documenta.

I chiarimenti possono essere considerati conclusi non appena il gestore di patrimoni può giudicare in modo affidabile se le condizioni per una comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LRD sono adempiute.

Art. 35

Mantenimento delle relazioni d'affari dubbiose

Il gestore di patrimoni che decide di mantenere una relazione d'affari dubbiosa deve sorvegliarla in modo rigoroso.

Sezione 5 Delega

Art. 36

Ricorso a terzi

Per l'identificazione del contraente, per l'accertamento dell'avente diritto economico, per il rinnovo dell'identificazione del contraente o dell'accertamento dell'avente diritto economico, così come per l'esecuzione di chiarimenti speciali, il gestore di patrimoni può ricorrere ad un altro intermediario finanziario, qualora quest'ultimo sia sottoposto ad una vigilanza ed una regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Per l'adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1 il gestore di patrimoni può, mediante un accordo scritto, ricorrere ad un altro terzo se:

- a. sceglie diligentemente il terzo;
- b. istruisce il terzo sui suoi compiti;
- c. controlla l'adempimento degli obblighi da parte del terzo.

Art. 37

Identificazione del contraente e accertamento dell'avente diritto economico nell'ambito di un gruppo

L'identificazione del contraente può essere tralasciata nella misura in cui è già stata operata in modo equivalente alle modalità previste dal presente regolamento nell'ambito del gruppo cui appartiene il gestore di patrimoni. Ciascun gestore di patrimoni interessato deve disporre di una copia dei documenti utilizzati per l'identificazione iniziale.

Quanto menzionato al cpv. 1 vale parimenti per la verifica dell'identità dei rappresentanti di una persona giuridica e per la presa di conoscenza dei loro poteri di rappresentanza.

Il medesimo principio è applicabile quando una dichiarazione relativa all'avente diritto economico è già stata ottenuta in seno al gruppo. Ogni gestore di patrimoni interessato deve disporre di una copia della dichiarazione.

Art. 38

Modalità

Il gestore di patrimoni rimane in ogni caso personalmente responsabile della corretta esecuzione dei compiti delegati.

Nel suo incarto egli deve disporre di una copia dei documenti di cui si è servito per l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il mandatario attesta per scritto al gestore di patrimoni che le copie consegnate sono conformi ai documenti originali.

Il mandatario non può ricorrere a sua volta ad un terzo.

Sezione 6 Obbligo di allestire e conservare i documenti

(art. 7 LRD)

Art. 39

Allestimento ed organizzazione della documentazione

Il gestore di patrimoni allestisce ed organizza la sua documentazione affinché la Direzione OAD o qualsiasi terzo incaricato da quest'ultima in virtù dell'art. 18 cpv. 2 LRD, possa formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il gestore di patrimoni deve conservare segnatamente:

- a. una copia dei documenti che sono serviti per l'identificazione del contraente;
- b. nei casi di cui alla sezione 2, la dichiarazione scritta consegnata dal contraente relativa all'identità dell'avente diritto economico;
- c. nei casi previsti dall'art. 28, una nota scritta relativa all'oggetto e allo scopo della relazione d'affari;
- d. una nota scritta relativa ai risultati dell'applicazione dei criteri enunciati all'art. 30;
- e. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l'art. 29;
- f. i documenti relativi alle transazioni effettuate;
- g. una copia delle comunicazioni di cui all'art. 9 cpv. 1 LRD;
- h. una lista delle sue relazioni d'affari sottoposte alla LRD.

I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

Art. 40

Conservazione dei documenti

Il gestore di patrimoni deve conservare i documenti e i giustificativi in modo da essere in grado di soddisfare entro un termine ragionevole le richieste di informazioni da parte della Direzione OAD.

I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.

La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze previste dall'Ordinanza del Consiglio federale del 24 aprile 2002 sui libri di commercio. Il server utilizzato deve essere situato in Svizzera. Nel caso contrario, l'intermediario finanziario deve disporre in Svizzera di una copia attuale cartacea o elettronica dei documenti pertinenti.

Capitolo 3 Provvedimenti organizzativi

(art. 8 LRD)

Art. 41

Integrità e formazione

Il gestore di patrimoni provvede affinché il personale che esercita un'attività assoggettata alla LRD sia scelto con accuratezza.

Si assicura inoltre che i suoi collaboratori assoggettati alla LRD ricevano una formazione di base e continua in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In particolare si assicura che:

- a. i collaboratori assoggettati alla LRD conoscano i contenuti del capitolo 2 della LRD e del presente regolamento e siano capaci di metterli concretamente in pratica nell'ambito delle loro attività;
- b. i membri del servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo dispongano delle conoscenze necessarie per poter eseguire i propri compiti;
- c. il responsabile della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché il suo sostituto, si tengano costantemente aggiornati in merito alle evoluzioni più recenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e beneficino di una formazione continua adeguata relativamente agli aspetti per loro determinanti in tale ambito.

Entro sei mesi dalla data di affiliazione i nuovi gestori di patrimoni assoggettati al presente regolamento devono assicurare la formazione dei loro collaboratori. Il gestore di patrimoni deve garantire la formazione adeguata dei nuovi collaboratori assog-

gettati alla LRD entro sei mesi dalla loro entrata in funzione. I nuovi responsabili della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ed i nuovi sostituti devono fruire della formazione necessaria già alla data della loro entrata in funzione.

Art. 42

Direttive interne

Il gestore di patrimoni che impiega più di dieci persone che esercitano un'attività assoggettata alla LRD, elabora delle direttive interne precisando le modalità di attuazione, nella sua impresa, degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Egli disciplina in particolar modo:

- a. la ripartizione interna dei compiti e delle competenze;
- b. l'identificazione del contraente;
- c. l'accertamento dell'avente diritto economico;
- d. il rinnovo dell'identificazione del contraente o dell'accertamento dell'avente diritto economico;
- e. gli obblighi di chiarimento;
- f. l'obbligo di allestire e conservare i documenti;
- g. se del caso, i criteri per l'individuazione di relazioni d'affari che comportano un rischio accresciuto;
- h. se del caso, criteri per l'individuazione di transazioni che comportano un rischio accresciuto;
- i. le modalità per la sorveglianza delle transazioni;
- j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell'art. 36.

Le direttive interne devono essere approvate dall'organo direttivo ai massimi livelli.

Le direttive interne devono essere comunicate in maniera adeguata alle persone interessate.

La Direzione OAD può esigere dal gestore di patrimoni affiliato, che non impiega più di dieci persone che esercitano un'attività sottoposta alla LRD, che egli elabori delle direttive interne, quando questo è necessario al fine di garantire un'adeguata organizzazione interna.

Art. 43

Servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Il gestore di patrimoni designa le persone qualificate che compongono il servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo comprende almeno un responsabile ed un sostituto.

I gestori di patrimoni che constano di un solo collaboratore esercitante un'attività assoggettata alla LRD conferiscono al medesimo il compito di responsabile della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e designano come suo sostituto una persona fisica o giuridica esterna all'impresa, la quale si limita ad assicurare l'accesso ai documenti. Per tale funzione di sostituto può essere designato l'organo di revisione.

Il servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

- a. prepara, se necessario, le direttive interne sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e provvede alla loro applicazione;
- b. pianifica e sorveglia la formazione interna;
- c. presta consulenza per ogni questione relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 44

Controlli interni

Il gestore di patrimoni che impiega più di 20 persone a tempo pieno che esercitano un'attività assoggettata alla LRD, designa una o più persone qualificate che sorveglino il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Le persone incaricate della sorveglianza non sono:

- a. controllare nessuna relazione d'affari nell'ambito della quale sono intervenute personalmente;

- b. essere membri del servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

La Direzione OAD può esigere dal gestore di patrimoni, che non è toccato dal cpv. 1 di cui sopra, che designi uno o più controllori interni, quando questo è necessario al fine di garantire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 45

Ricorso a terzi

Il gestore di patrimoni può ricorrere anche a specialisti esterni per l'esercizio delle funzioni enumerate agli art. 43 cpv. 4 e 44.

Il gestore di patrimoni rimane in ogni caso personalmente responsabile del debito adempimento dei compiti affidati agli specialisti esterni.

Capitolo 4 Interruzione della relazione d'affari e obbligo di comunicazione

(art. 9 e 10 LRD)

Art. 46

Interruzione della relazione d'affari

Il gestore di patrimoni deve interrompere la relazione d'affari il più rapidamente possibile quando:

- a. sussistono dubbi in merito a indicazioni fornite dal contraente anche dopo che è stata effettuata la procedura di rinnovo;
- b. nutre il sospetto che gli siano state date scientemente indicazioni false sull'identità del contraente o dell'avente diritto economico.

Art. 47

Divieto d'interrompere la relazione d'affari

Se le condizioni dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 cpv. 1 LRD sono adempiute, la relazione d'affari con il contraente non può essere interrotta.

Il gestore di patrimoni non può interrompere una relazione d'affari o autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di un imminente sequestro o di un'altra misura conservativa da parte di un'autorità.

Art. 48

Gestione del patrimonio

Durante il blocco dei beni, la gestione del patrimonio è autorizzata ad eccezione degli atti che comportano il trasferimento del potere di disporre dei valori patrimoniali.

Art. 49

Comportamento in assenza di una decisione da parte delle autorità

Qualora il gestore di patrimoni, entro il termine legale di cinque giorni feriali dalla comunicazione, non riceva dall'autorità incaricata del perseguimento penale una decisione che confermi il blocco dei valori patrimoniali può decidere liberamente se ed in quale misura mantenere la relazione d'affari.

Art. 50

Diritto di comunicazione

Quando un gestore di patrimoni non ha sospetti fondati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LRD inerenti alla relazione d'affari, ma ha degli indizi che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o che dei capitali sono utilizzati a scopo criminale, egli può fare uso del suo diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305ter cpv. 2 del Codice penale e comunicare questi indizi all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Art. 51

Restituzione dei valori patrimoniali

Quando un gestore di patrimoni si rifiuta di avviare una relazione d'affari o la interrompe in attuazione degli art. 18, 26, 46 o dei chiarimenti speciali ai sensi dell'art. 29 può autorizzare o permettere la restituzione dei valori patrimoniali superiori a CHF 25000.– solamente in una forma che permetta alle autorità di continuare a seguirne le tracce («paper trail»). Questa regola non è valida per le operazioni di cassa.

Art. 52

Blocco dei valori patrimoniali da parte di terzi

Quando il gestore di patrimoni non è in grado di bloccare dei valori patrimoniali, informa l'intermediario finanziario sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro che è in grado di procedere a questo blocco.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 53

Disposizioni transitorie

Le esigenze previste all'art. 10 devono essere applicate alle relazioni d'affari avviate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, o quando un rinnovo dell'identificazione del contraente o dell'accertamento dell'avente diritto economico deve essere eseguito conformemente all'art. 27.

Il gestore di patrimoni si occupa di istaurare un controllo conforme all'art. 44, al più tardi per il 1° gennaio 2010.



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 35
CH-8001 Zürich
Tel. 044 228 70 10
Fax 044 228 70 11
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Bureau régional
13, avenue Krieg
CH-1208 Genève
Tél. 022 347 62 40
Fax 022 347 62 39
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Ufficio regionale
Via Landriani 3
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 51 50
Fax 091 922 51 49
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch